

## TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

### SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 60/2017 r.g.a.c.

Il Tribunale Ordinario di Avellino, seconda sezione civile, composto dai seguenti magistrati:

dott. Giuseppe De Tullio                      Presidente

dott. Raffaele Califano                      Giudice

dott. Massimiliano Razzano                Giudice est.

sciolta la riserva di cui all'udienza del 7.3.2017;

### OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Albororosso Anna ha proposto reclamo avverso ordinanza con la quale è stata accolta istanza ex art. 615 c.p.c. volta alla sospensione della esecutorietà (da intendersi efficacia esecutiva) del (titolo costituito da) decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. e in forza del quale la Albororosso ha minacciato di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della SAVA Società Agricola Vivaistica Avellino s.r.l. con atto di precetto opposto da tale società, chiedendo di revocare la disposta sospensione o, in via subordinata, di condizionare il provvedimento di sospensione al versamento di una cauzione.

La reclamata ordinanza è stata emessa in accoglimento di istanza proposta dalla SAVA Società Agricola Vivaistica Avellino s.r.l. unitamente ad atto di opposizione a precetto fondato sulla circostanza che il decreto ingiuntivo sostanziante il titolo esecutivo è stato erroneamente dichiarato esecutivo, avendo essa opponente promosso procedimento di mediazione che ha determinato ex art. 5, ultimo comma, d. lgs. n. 28/2010 la sospensione del



termine per proporre opposizione allo stesso decreto ingiuntivo, opposizione, poi, proposta, tempestivamente nel termine *ex lege* stabilito, dopo il deposito del verbale di conciliazione.

Alborosso Anna, a sostegno del reclamo, anche ribadendo le argomentazioni e considerazioni già svolte nella prima fase, ha dedotto che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo non entrano in gioco le norme in tema di mediazione fino ai provvedimenti ex art. 648 c.p.c. o ex art. 649 c.p.c., ha dedotto che la materia di cui al decreto ingiuntivo *de quo* e alla sua opposizione non rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, ha dedotto che il procedimento di mediazione attivato *ex adverso* non poteva essere rinviato in seguito alla mancata costituzione e comparizione della ingiungente e doveva essere chiuso prima della data a decorrere dalla quale la SAVA Società Agricola Vivaistica Avellino s.r.l. ha calcolato il termine per proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. e ha dedotto che comunque è *contra ius* e *contra rationem* una interpretazione secondo la quale la domanda di mediazione sospende il termine perentorio per proporre opposizione ex art. 645 c.p.c..

La SAVA Società Agricola Vivaistica Avellino s.r.l., costituitasi nella presente fase, ha eccepito l'inammissibilità del reclamo – in quanto non previsto dall'ordinamento –, ha contestato la fondatezza dei motivi di impugnazione, ha ribadito la fondatezza della propria opposizione a precetto e, quindi, sostenuto la correttezza dell'operato del giudice della prima fase, ha ribadito l'insussistenza delle condizioni per imporre il versamento di una cauzione e ha chiesto di rigettare il reclamo e l'istanza volta alla



imposizione di una cauzione, con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..

Tanto esposto, detto che la sussistenza delle condizioni che legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. era ed è sindacabile in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. o ex art. 650 c.p.c. ovvero, in alternativa, come nel caso in esame, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. (per tutte cfr. Cass. civ. I n. 19119/2009), deve in via preliminare affermarsi – diversamente da quanto sostenuto dalla reclamata e come da orientamento già espresso da questo Tribunale – l'ammissibilità del reclamo.

Invero, la genericità della formulazione del secondo comma dell'art. 624 c.p.c., (che si riferisce *“all’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione”* senza altre specificazioni) nonché il tenore generico della stessa rubrica dell'art. 624 c.p.c., (*“Sospensione per opposizione all’esecuzione”*) già consentono di ritenere reclamabile (pure) il provvedimento di accoglimento o diniego dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c..

Ancora, sono nel senso della ammissibilità del reclamo anche le modifiche introdotte con la legge n. 52/2006 e, in particolare, l’eliminazione dall’art. 624, comma 1, c.p.c. del riferimento al solo secondo comma dell’art. 615 c.p.c..

Si è, in particolare, osservato che tale intervento normativo, altrimenti privo di significato, rappresenti un chiaro indice della volontà del legislatore di attribuire allo stesso art. 624 c.p.c. la portata di norma generale, non più



limitata al solo giudice dell'esecuzione, ma riferibile anche al giudice dell'opposizione a precetto, nonché alla sospensione da questi disposta.

Oltre ai richiamati indici di natura testuale, nel senso della reclamabilità depone anche la natura cautelare della sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c., desumibile dalla sua funzione di evitare che la parte nei cui confronti è minacciata subisca una esecuzione ingiusta nel tempo necessario alla piena cognizione delle ragioni che la stessa parte può ancora contrapporre al creditore esecutante.

Infine, la tesi dell'ammissibilità del reclamo valorizza il dato, da ritenersi decisivo, per il quale i provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'esecuzione sono accomunati da una sostanziale identità funzionale, così che l'applicazione di un differente regime di impugnazione si esporrebbe a censure di incostituzionalità.

Venendo al merito, si osserva e rileva quanto segue.

La sospensione prevista dall'ultimo comma dell'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010, come da interpretazione letterale di tale norma e come da condivisa interpretazione già offerta da altri (Tribunale di Verona), riguarda i termini di decadenza sostanziale di cui agli artt. 2964 e ss. c.c., di esercizio di un diritto sostanziale ovvero, al più, i termini comunque con immediati riflessi sul diritto sostanziale e non i termini meramente processuali quali quello di opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'art. 641 c.p.c..

Una interpretazione diversa – una interpretazione secondo la quale la sospensione ex art. 5, ultimo comma, d. lgs. n. 28/2010 sarebbe applicabile anche al termine ex art. 641 c.p.c. e, quindi, nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo – si porrebbe, peraltro, in sostanziale contrasto con la



volontà del legislatore dello stesso d. lgs. n. 28/2010 di arrivare celermente alla valutazione dell'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c., volontà manifestata con la previsione della inapplicabilità della mediazione obbligatoria *“nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”* (art. 5 comma 4).

Per gli esposti motivi, pacifico che, escluso il periodo di sospensione ex art. 5, ultimo comma, d. lgs. n. 28/2010, l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo può dirsi tardivamente proposta, considerato, dunque, che legittimamente è stata dichiarata l’esecutività ex art. 647 c.p.c. di detto decreto, posto a base della minacciata esecuzione, e considerato, pertanto, che l’opposizione a precetto proposta dalla Sava Società Agricola Vivaistica Avellino s.r.l. non appare verosimilmente fondata, la reclamata sospensione non doveva essere disposta e, quindi, in accoglimento del reclamo, tale sospensione deve essere revocata e l’istanza volta alla sospensione proposta con l’opposizione a precetto deve essere rigettata.

La statuizione sulle spese della presente fase deve essere rinviata al definitivo.

Anche e solo il rinvio della statuizione sulle spese nonché comunque l’esito dell’impugnazione impongono il rigetto dell’istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dalla SAVA Società Agricola Vivaistica Avellino s.r.l. nel costituirsi innanzi a questo collegio.

#### **P.Q.M.**

- in accoglimento del reclamo, revoca la sospensione disposta con la reclamata ordinanza e rigetta l’istanza volta alla sospensione



proposta con l'opposizione a precetto dalla SAVA Società Agricola

Vivaistica Avellino s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;

- rinvia la statuizione sulle spese al definitivo;
- rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dalla SAVA Società Agricola Vivaistica Avellino s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella presente fase di reclamo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Avellino il 22.3.2017.

Il Giudice estensore

dott. Massimiliano Razzano

Il Presidente

dott. Giuseppe De Tullio

